

**CONVENZIONE ATTUATIVA TRA IL COMUNE DI JESI E IL COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE**

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 19 (diciannove) del mese di settembre presso il Comune di Jesi;

TRA

Il Comune di Jesi con sede legale in Jesi, Piazza Indipendenza n.1, rappresentato dal Dott. Massimo Bacci, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, Cod.Fiscale e P.I. 00135880425 autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giuste deliberazioni del Consiglio Comunale n. 147 del 29.10.2013 e n. 96 del 19.06.2014;

E

Il Comune di Santa Maria Nuova con sede legale in Santa Maria Nuova, Piazza Mazzini n. 1, rappresentato dal Sig. Angelo Santicchia, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, Cod.Fiscale e P.I. 00130350424, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giuste deliberazioni del Consiglio Comunale n. 72 del 30.10.2013 e n. 46 del 21.05.2014;

Si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO:

CHE l'art. 1 comma 2 della L. 65/1986 prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dallo Stato;

CHE la Legge Regionale 17 febbraio 2014 n. 1, ribadisce la promozione della gestione in forma associata dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni in coerenza con le dimensioni territoriali omogenee ottimali;

CHE i Comuni di Jesi e Santa Maria Nuova hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni tra cui i servizi e le funzioni di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale;

CHE come disposto degli art. 2 comma 2 e art. 5 della "Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni" approvata, rispettivamente, dal Comune di Jesi con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 29.10.2013 e dal Comune di Santa Maria Nuova con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30.10.2013 è necessaria la stipula di una convenzione attuativa;

CHE l'esercizio in forma associata dei servizi e delle funzioni è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

CHE l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma convenzionata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;

VISTO il programma di riordino territoriale della Provincia di Ancona approvato dalla Conferenza Provinciale delle autonomie nella seduta del 20-03-2014 in attuazione delle Leggi regionali 1° luglio 2008 n.18 e 21 dicembre 2012 n.44;

## RILEVATO:

CHE con la individuazione del Comune di Jesi, disposta con motivata e logica deliberazione, il Comune di Santa Maria Nuova finalizza gli obiettivi che sono considerati strategici per l'interesse della locale Comunità e così riassunti:

- Recupero della presenza fisica e permanenza sul territorio degli operatori di Polizia con tutti i suoi conseguenti effetti;
- Riduzione della spesa in rapporto e in confronto alla gestione nell'ambito dell'Unione dei Comuni";
- Autonomia decisionale e indipendenza operativa;
- Conseguimento, a regime, di una migliore funzionalità e potenziamento qualitativo dei servizi offerti.

TUTTO ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:



### **Art. 1** **Oggetto della Convenzione**

- 1 - Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione attuativa.
  - 2 - La presente convenzione attuativa, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e degli art. 2 comma 2 e art. 5 della Convenzione istitutiva dell'Associazione, ha ad oggetto la gestione in forma associata del servizio e delle funzioni di Polizia Locale.
  - 3 - I rapporti con il Comune di Jesi, stabiliti e disciplinati dalla presente Convenzione sono di natura funzionale, operativa, qualificati e distinti da un interscambio di servizi e di assistenza e consulenza professionale.
  - 4 - L'organizzazione dei servizi di Polizia Locale, si svolgono in forma autonoma, sono interdipendenti fra di loro, senza nessun vincolo di subordinazione gerarchica.
  - 5 - Sotto il profilo ordinamentale, gli Operatori di Polizia Locale di Santa Maria Nuova, sono inseriti nell' "Area Affari Generali" e gerarchicamente dipendono dal Responsabile dell'Area.
- 



### **Art. 2** **Interscambi operativi e funzionali**

- 1 - Gli Operatori di Polizia Locale di Santa Maria Nuova dovranno dare disponibilità per:
  - a) Prestare servizio di viabilità, con 1 operatore, per la fiera di San Settimio coincidente in 3 giorni del mese di settembre per un totale di 18 ore e, compatibilmente alle esigenze di servizio presenti nel territorio di appartenenza e di ausilio in altre manifestazioni di particolare rilevanza organizzate dal Comune di Jesi;
  - b) Concedere l'utilizzo dell'autovelox per n. 3 giorni al mese per un totale annuo di 72 ore di rilevamento con l'ausilio opzionale di 1 operatore di P.L. per un totale annuo di 90 ore.

2 - Gli operatori del Corpo di Polizia Locale di Jesi dovranno dare disponibilità per:

- a) Prestare servizio di viabilità sul territorio di Santa Maria Nuova utilizzando l'Ufficio mobile o altro automezzo per un totale di 108 ore all'anno;
- b) Provvedere alle consultazioni presso i portali dei pubblici registri (P.R.A. MCTC etc.) per visure richieste dagli operatori di Santa Maria Nuova, il cui numero massimo annuo può essere stimato in circa 250 unità.

### **Art. 3**

#### **Svolgimento di servizi non preventivabili**

1 - Si conviene che altri servizi che rivestono carattere di eventualità, ovvero correlati a situazioni fortuite e straordinarie, qualora accadano, possono essere assolti dalle due parti convenzionate, a seconda delle esigenze e delle contingenze istituzionali.

2 - Quanto indicato nel comma precedente, per quanto possibile, verrà compensato con vicendevole reciprocità di ore di servizio.

3 - Nel caso in cui non sia possibile la compensazione di cui al comma 2, il servizio in eccedenza verrà remunerato secondo la tabella indicata all'art. 8 della presente convenzione.

### **Art. 4**

#### **Consulenza professionale**

1 - Il Corpo di Polizia Locale di Jesi, in relazione alla sua organizzazione gerarchica, alla dotazione organica e ai diversi campi operativi di azione, sviluppa una capacità professionale a carattere interdisciplinare da cui ne consegue una capacità sinergica di alta valenza applicativa.

2 - Gli operatori della Polizia locale di Santa Maria Nuova, nella trattazione delle pratiche del servizio, qualora necessario, possono giovare della loro consulenza e collaborazione professionale allo scopo di ottimizzare i propri interventi.

### **Art. 5**

#### **Ambito Territoriale**

1 - L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di Polizia Locale è individuato, ai sensi della L. 65/1986 e della L.R. Marche 1/2014, nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione attuativa.

2 - Sul territorio dei Comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Locale, i componenti del Corpo di Polizia Locale di Jesi e del Servizio di Polizia Locale di Santa Maria Nuova rivestono la qualità di cui all'art. 5 della L. 65/1986.

3 - Atti ed accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale svolti sul territorio dei Comuni associati, sono comunque formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

**Art. 6**  
**Attività di direzione e vigilanza**

1 - La Conferenza dei Sindaci detta gli indirizzi e svolge compiti di programmazione del servizio associato in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni. Pone in essere gli opportuni controlli per l'attuazione della presente convenzione.

2 - Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza dei Sindaci si riunisce con periodicità che verrà stabilita dai Sindaci in sede di prima riunione.

3 - Alla Conferenza dei Sindaci partecipano, con funzioni consultive, il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Jesi, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Santa Maria Nuova ed i Segretari Comunali dei rispettivi Enti di appartenenza al fine di formulare proposte programmatiche tecnico-consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato.

4 - Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci sulla base di una relazione congiunta predisposta dal Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Jesi e dal Responsabile del Servizio di Polizia locale di Santa Maria Nuova, e sono svolte con le cadenze previste nella relazione programmatica di cui al comma 1.

**Art. 7**  
**Competenze del Comandante del Corpo e del Responsabile del Servizio di Polizia Locale**

1 - La responsabilità gestionale è attribuita in modo autonomo al Comandante del Corpo ed al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, i quali adottano gli atti ed i provvedimenti, che non siano in contrasto tra loro, necessari alla realizzazione degli obiettivi prefissati ed al corretto funzionamento del servizio associato previo concerto tra loro. Gli stessi rivestono, nei confronti del personale addetto alle funzioni di Polizia Locale alle dipendenze dell'Ente di propria appartenenza, il ruolo di referente e coordinatore e ne organizzano l'attività. Gli Enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con il Comandante del Corpo e con il Responsabile del Servizio, fornendo tempestivamente le informazioni da questi richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio e fornendo agli stessi gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli Enti convenzionati, utili per l'esercizio delle funzioni svolte in forma associata.

**Art. 8**  
**Rapporti finanziari**

1 - L'attività svolta dal personale appartenente alla Polizia Locale, come previsto dall'art. 3 comma 2 verrà compensata, quando possibile, con vicendevole reciprocità di ore di servizio.

2 - Nel caso in cui si verifichi quanto indicato dall'art. 3 comma 3 della presente convenzione, il tariffario inerente al costo orario del personale, al costo chilometrico dell'uso dei veicoli, ai tempi di percorrenza, al costo orario utilizzo apparecchiatura per rilevamento velocità e/o altre dotazioni strumentali ed al costo singola visura ACI/MCTC etc., verrà stabilito in sede di conferenza dei Sindaci.

**Art. 9**  
**Proventi delle sanzioni amministrative**

1 - I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio le stesse sono accertate.

2 - Le sanzioni amministrative, ai fini di cui al comma 1, verranno introitate sui conti correnti postali e/o bancari intestati, rispettivamente, ai Comuni nel cui territorio sono accertate le violazioni. A tale scopo la modulistica utilizzata dal personale operante dovrà appartenere al Comune dove viene svolto il servizio e conseguentemente accertate le violazioni.

**Art. 10**  
**Durata della convenzione**

1 - La durata della presente convenzione attuativa è stabilita in cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione generale.

2 - Sotto il profilo attuativo e operativo la presente convenzione avrà vigenza dal 01.06.2014.

**Art. 11**  
**Rinnovo della convenzione**

1 - La Convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, o prorogata per eventuale uguale periodo di tempo.

**Art. 12**  
**Adesioni, recesso e scioglimento**

1 - Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita delibera consiliare assunta da parte di tutti gli Enti fondatori e di quelli interessati. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione vengono mantenuti i termini originari di durata.

2 - Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale mediante adozione di apposita deliberazione consiliare da comunicarsi all'Ente referente entro il 30 giugno dell'anno in corso. Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.

3 - Lo scioglimento della Convenzione stipulata tra i Comuni di Jesi e Santa Maria Nuova comporta, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della stessa, la decadenza automatica dalla presente convenzione attuativa.

4 - Nell'ipotesi di adesione di altri Comuni oltre a quelli fondatori, lo scioglimento della convenzione è deliberato ai sensi dell'art. 7 comma 6 della convenzione stessa.

**Art. 13**  
**Modifiche della convenzione**

- 1 - Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere proposte alla Conferenza dei Sindaci.
- 2 - Le modifiche della presente convenzione attuativa sono approvate con deliberazioni conformi, dai Consigli Comunali di tutti gli Enti convenzionati.
- 3 - L'eventuale adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la modifica della Convenzione.

**Art. 14**  
**Controversie**

- 1 - Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione viene rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:
  - a) due nominati dai Sindaci dei Comuni convenzionati;
  - b) uno nominato dal Presidente del Tribunale di Ancona.
- 2 - Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità nel rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

**Art. 15**  
**Impegni degli Enti associati**

- 1 - Ogni associato si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio.

**Art. 16**  
**Norma transitoria**

- 1 - La presente convenzione può essere suscettibile di successive modifiche e integrazioni, qualora le condizioni e le situazioni già previste abbiano necessità di apporti migliorativi dettati da fattori non contemplati o realtà modificate dall'esperienza acquisita a regime.
- 2 - La richiesta di modifica può essere esercitata da tutte e due le parti convenzionate, qualora queste ne ravvisino la necessità.

**Art. 17**  
**Norme di rinvio**

- 1 - Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione a livello gestionale si rimanda alla conferenza dei Sindaci.

**Art. 18**  
**Comunicazioni**

1 - Copia della presente convenzione sarà inviata alla Regione Marche e al Signor Prefetto della Provincia di Ancona per quanto di competenza

**Art. 19**  
**Imposta di bollo**

1 - La presente Convenzione è esente da imposte di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il presente atto è redatto in duplice originale.

Sindaco di Jesi Massimo Bacci



Sindaco di Santa Maria Nuova Angelo Santicchia

